

Estratto del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 - Tabella A, parte III

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%

Copia integrale del suddetto Decreto è disponibile nella Sezione Documenti Online del sito www.geometanospa.it - Geo Spa non si assume responsabilità in merito all'esattezza e all'aggiornamento dei dati riportati

- 1) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d.01.01);
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.01.02;01.03;01.04);
- 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
- 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01-ex 02.06);
- 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati congelati o surgelati (v.d.01.05-ex 02.02);
- 6) carni, frattaglie e parte di animali di cui al n.5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02-02.03);
- 7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti, refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);
- 8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
- 9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
- 10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
- 10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione: semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);
- 11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
- 12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);
- 13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01-ex 04.02);
- 14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
- 15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex 04.05);
- 16) miele naturale (v.d.04.06);
- 17) budella, vesiche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
- 18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
- 19) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, escluse tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
- 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d.06.01 - 06.02 ex 06.03 - 06.04);
- 21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; middolo della palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06);
- 22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
- 23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, sforata o acidizzata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
- 24) te', mate' (v.d.09.02-09.03);
- 25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
- 26) orzo destinato alla semina, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d.10.03-ex 10.04-ex 10.07);
- 27) farine di avena e altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d.11.01);
- 28) semole e semolini di orzo, avena, e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
- 29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06-ex 11.02);
- 30) farine di legumi da granella secchi compresi nella v.d.07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d.07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d.11.04-11.05);
- 31) malto anche torrefatto (v.d.11.07);
- 32) amidi e fecole; inulina (v.d.11.08);
- 33) glutine e farine di glutine, anche torrefatti (v.d.11.09-ex 23.03);
- 34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disidolazione, esclusi quelle frantumati (v.d. ex 12.01);
- 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
- 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
- 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disidratate (v.d. ex 12.04);
- 38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
- 38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)
- 39) (soppesso);
- 40) radici di cicoria, fresche e disidratate, anche tagliate, non torrefatte; carube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);
- 41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
- 42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
- 43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
- 44) alghe (v.d. ex 14.05);
- 45) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);
- 47) sevi (della specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. emulsionate, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);
- 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);
- 50) altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06-ex 15.07);
- 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
- 52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
- 53) cera di api greggia (v.d. ex 15.15);
- 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d.16.01);
- 56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
- 57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d.16.03);
- 58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. 16.04-16.05);
- 59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);
- 60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);
- 61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);
- 62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 17.04);
- 63) cacao in polvere non zuccherato (v.d.18.05);
- 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);
- 65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche acidizzate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);
- 66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d.19.04);
- 67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d.19.05);
- 68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d.19.08);
- 69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d.20.01);
- 70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto a acido acetico (v.d. ex 20.02);
- 71) frutta congelata, con aggiunta di zuccheri (v.d.20.03);
- 72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciate, diacciate, cristallizzate) (v.d.20.04);
- 73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
- 74) frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
- 75) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di te', di mate' e di camomilla, preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02-ex 30.03);
- 77) farina di senape e senape preparate (v.d.21.03);
- 78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.21.04-21.05);
- 79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d.21.06);
- 80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
- 81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
- 82) birra (v.d.22.03);
- 85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d.22.10);
- 86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatta all'alimentazione umana e destinata esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);
- 87) polpe di barbabietole, cascami di carne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli acidi ed altri avanzi e residui simili (v.d.23.03);
- 88) panelli, sansa di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disidolazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
- 89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d.23.05);
- 90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d.23.06);
- 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli animali per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d.23.07);
- 92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d.24.01);
- 93) lectine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);
- 98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d.44.01);
- 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;
- 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 gradi C, nei quali il distillato a 225 gradi C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 gradi C si almeno il 90 per cento in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
- 106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;
- 110) prodotti fitosanitari;
- 111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
- 112) prodotti attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
- 113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;
- 114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
- 119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
- 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n.217, e successive modificazioni, nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
- 121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
- 122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico;
- 123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- 123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;
- 123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto;
- 125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeronomobili rese a imprese agricole singole o associate;
- 127) prestazioni di trasporto, eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n.1110 e il regio decreto-legge 7 settembre 1938, n.1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n.8;
- 127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n.37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
- 127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
- 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
- 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art.4 della legge 29 settembre 1964, n.847, integrato dall'art.44 della legge 22 ottobre 1971, n.865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunalni e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n.408, e successive modificazioni;
- 127-sexies) beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
- 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
- 127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'art.11 comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
- 127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
- 127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
- 127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche' non ultimate, purchè permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n.408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati, purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
- 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n.457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
- 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
- 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
- 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
- 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;
- 127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati;
- oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.